



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Ing. Gianni Stroppa

**DAL PARERE IGIENICO SANITARIO
ALL'ASSEVERAZIONE
IL NUOVO RUOLO DELL'AZIENDA ULSS**



14 FEBBRAIO 2017

Obiettivo 2007

Pubblicazione sul sito aziendale del vademecum normativo

- Ottimizzare il rapporto con l'utenza esterna (Comuni, Ordini Professionali, Tecnici, operatori economici di settore).
- Migliorare "*in progress*" la fase istruttoria di valutazione dell'insediamento produttivo, al fine di consentire agli utenti di **"far viaggiare le conoscenze senza spostare le persone"**.
- Ridurre i tempi di attesa con l'ottimizzazione dell'istituto dell'autocertificazione.
- Fornire uno strumento di lavoro utile, leggero e completo sia per i tecnici dei servizi dipartimentali delle ULSS deputati alla disamina dei progetti edilizi sui NIP sia per i professionisti, le imprese ed i tecnici del SUAP/SUE comunali, nell'ambito delle procedure DPR 380/2001 e DPR 447/98.



Normativa e percorso storico del parere igienico sanitario

- Art . 220 TULLSS - R.D. 27/07/1934 n. 1265
- DPR 380 del 6 giugno 2001
- DPR 380/2001 (modifiche con L. 134 del 7.08.2012)
- DPR 380/2001 (modifiche con D. L.vo 222 del 25.11.2016)



Art. 220. TT.UU.LL.SS., R.D. 27/07/1934 n. 1265.

- I progetti per la costruzione di nuove case, urbane e rurali, e quelli per la ricostruzione, la sopraelevazione o per la modificazioni che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti debbono essere sottoposti al visto del Sindaco che provvede, previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia, ... *(abrogato con il D.P.R. 380/2001)*.



D.P.R. 380/2001 prima stesura

- **Art. 5** c. 3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
- **Art. 20** La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, **nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale** ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.



D.P.R. 380/2001

(modificato con L. 134/2012)


- **Art. 20 c. 1** La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, **igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali**, alle norme relative all'efficienza energetica. **(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012)**
- **Art. 23-bis c. 1.** Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, **l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso**, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione **(articolo introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera f), legge n. 98 del 2013)**



D.P.R. 380/2001


(modificato con D.Lvo 222/2016)

- **Art. 5 a)** *(lettera soppressa dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 che prevedeva acquisizione parere ASL).*
- **Art. 20 c.1** La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica. *(comma modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)*



Dall' "autorizzazione borbonica" all' autocertificazione di stamppo europeo


- **Dall'11 dicembre 2016** non necessita l'acquisizione del parere igienico sanitario **nell'ambito delle procedure amministrative ordinarie inerenti le pratiche edilizie**, essendo definitivamente sostituito dalla dichiarazione a firma del progettista che assevera la conformità del progetto alla normativa ed alla regolamentazione di settore, e, quindi anche per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza **ed igienico-sanitarie. Il parere ASL non deve essere acquisito.**



Regione Veneto normativa (EDILIZIA – URBANISTICA)

Decreto Direttore Pianificazione territoriale Regione Veneto n. 97 del 30 dicembre 2016

- Modifiche e integrazioni ai moduli unificati e standardizzati - approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 234 del 3 marzo 2015 e n. 1583 del 10 novembre 2015 - a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016.



ASSEVERAZIONE

Si rappresenta che la firma degli allegati assevera la conformità igienico sanitaria

ASSEVERA

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.



D.P.R. 380/2001

attuale

- **Art. 20**

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

(*comma introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016*)




D.P.R. 380/2001

attuale

- **Art. 5**

3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 67 del D. L.vo 1/2008

*(comma introdotto **dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016**)*



D.Lvo 222 del 25.11.2016

- **Art. 5.1**

le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati del presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione



Controllo attività edilizia produttiva

Entrata in vigore D. L.vo 222 del 25/11/2016

- Adempimenti DPR 380/001
- Notifiche Inizio Attività (ex art. 67 D. L.vo 81/2008)



Nota 5313 del 23.1.2017 del Direttore Generale Azienda ULSS 5 Polesana

“... in attesa della pubblicazione degli atti di indirizzo regionali in materia di edilizia produttiva... la scrivente azienda sanitaria ritiene opportuno formulare le nuove tipologie di service alle Amministrazioni preposte ed ai professionisti ...”





Rovigo, 23-01-2017

Protocollo n. 5313

Trasmissione via PEC

Ai Signori Sindaci
dei Comuni dell'ULSS 5 Polesana

Ai Responsabili del SUAP
dei Comuni dell'ULSS 5 Polesana

Alta Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta
Lagunare
Piazza Garibaldi, 6
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Ordine Provinciale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
Via E. Toti 36
ROVIGO


Al Sig. Presidente
Ordine degli Ingegneri
Via L. Barucchetto 6/8
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Ordine Dr. Agronomi e Dr. Forestali
Corso del Popolo 61
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Via Miami 35
ROVIGO

Al Sig. Presidente
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Via Silvestri 41
ROVIGO


Al Sig. Presidente
Collegio Periti Industriali
Via L. Einaudi 24 Int. 18 A. Tosi
ROVIGO



AZIENDA AULSS 5 POLESANA

service

- **VERIFICA CONFORMITA' IGIENICO SANITARIA INVIATA SU PDC/SCIA/DIA artt. 20-22-23 DPR 380/2001**
- **PARERE DI FATTIBILITÀ SU RICHIESTA DEL PRIVATO**
- **ATTIVITÀ DI CONSULENZA**




VERIFICA CONFORMITA' IGIENICO SANITARIA

PDC/SCIA/DIA artt. 20-22-23 DPR 380/2001

In relazione a quanto indicato nell'art. 21 della L. 241/1990, può essere richiesta la verifica di conformità igienico sanitaria (facoltativa) sull'autocertificazione prodotta, ed inviata dal SUAP/SUE Comunale che abbia attivato con **apposito atto di indirizzo/regolamento** un controllo a campione sulle autocertificazioni emesse dai progettisti, in riferimento alla pratica depositata dal privato presso il SUAP Comunale.

L'autocertificazione prodotta dovrà risultare conforme alla modulistica approvata con il **Decreto del direttore della Pianificazione Territoriale Regione Veneto n. 97 del 30.12.2016**




PARERE DI FATTIBILITÀ SU RICHIESTA DEL PRIVATO

La richiesta di verifica di conformità igienico sanitaria deve essere inviata direttamente dal privato mediante posta certificata all'Azienda ULSS 5 Polesana all'indirizzo PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it ha carattere facoltativo e di "assistenza", intesa come elemento propedeutico per il progettista nell'elaborazione degli atti relativi alla pratica edilizia da autocertificare e da presentare poi al SUAP Comunale. Trattandosi di atto emesso unicamente nell'interesse del privato, lo stesso non verrà inviato al Comune e la prestazione è **soggetta a tariffario regionale ed IVA.**



ATTIVITÀ DI CONSULENZA

L'art. 1, comma 3, del D. Lgs 222/2016 dispone che *“Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge”*, da definirsi come consulenza preistruttoria gratuita presso gli **uffici dell'Azienda Aulss 5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione – Unità NIP.**



COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AZIENDE SANITARIE

- acquisizione della comunicazione di **notifica inizio attività ai sensi dell'art 67 D.Lvo 81/2008 allo SPISAL** (per il tramite del SUAP), come indicato nell'art. 5 comma 3 bis del DPR 380/2001, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs 222/2016
- l'espressione del **parere obbligatorio** da parte dello SPISAL in relazione alle richieste di deroga come previste nelle seguenti tre fattispecie, non rientranti nel DPR 380/2001:
 - **art. 65 D. L.vo 81/2008:** locali produttivi seminterrati ed interrati se ricorrono particolari esigenze tecniche, limitatamente agli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - **allegato IV D. L.vo 81/2008:** altezze minime dei locali produttivi in caso di esigenze tecniche limitatamente agli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - **art. 63 D. L.vo 81/2008:** per luoghi di lavoro in cui sussistano vincoli urbanistici ed architettonici.



NOTIFICA INIZIO ATTIVITA'

ART. 67 D.Lgs 81/2008 (1 di 2)

- La nuova semplificazione amministrativa dettata dal D.lgs 222/2016 detta procedure volte allo snellimento dell'iter preintervento edilizio, ma con l'inserimento del comma 3 bis nell'art. 5 del DPR 380/2001: **"Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"**, permane a carico del datore di lavoro l'onere di informare l'organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative, o modifica delle esistenti.
- Con tale disposizione si evidenzia e ribadisce l'obbligo da parte delle aziende produttive di inoltrare alle Aziende sanitarie gli atti in relazione all'art. 67 del D. L.vo 81/2008 **"Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio"**



NOTIFICA INIZIO ATTIVITA'


ART. 67 D.Lgs 81/2008

(2 di 2)

- Per la comunicazione dev'essere compilato il modello approvato con **DM 18/04/2014** ed inviato telematicamente mediante SUAP completo dei **necessari allegati**.


Nel portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it è presente il relativo procedimento "*Notifica ai sensi dell'articolo 67 del DLGS n. 81/2008 a seguito di intervento edilizio (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008)*".

- Le informazioni attinenti tale procedimento sono disponibili sul sito aziendale www.aulss5.veneto.it nel percorso: **ex ULSS 18 - alto e medio Polesine - SUAP - SPISAL - notifiche inizio attività ex art. 67 D. L.vo 81/2008**




ATTENZIONE !

- Si raccomanda che i richiedenti predispongano correttamente il campo dei procedimenti che vengono inseriti nel portale SUAP in relazione al procedimento amministrativo corrispondente, considerato che la **comunicazione relativa alla notifica di inizio attività può risultare contestuale al procedimento edilizio (PDC o SCIA e notifica art. 67 D.lgs 81/2008)** trattandosi comunque di due distinti iter, oppure come **procedura a sé stante** nel caso di modifica dell'attività lavorativa e/o impiantistica senza interventi edilizio ovvero a conclusione di questi (solo notifica art. 67 D.lgs 81/2008).
- Il corretto utilizzo di questo strumento legislativo è un obbligo di legge la cui mancata effettuazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria così come indicata nell'art. 68 del D. L.vo 81/2008.



INVIO TELEMATICO

- La legislazione vigente e le conseguenti disposizioni regionali ed aziendali, stabiliscono che **la PEC sia l'unico strumento di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni con le imprese ed i cittadini**, "...le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui.." all'art. 5 bis, comma 1 del CAD
- Le pratiche oggetto di verifica della conformità igienico sanitaria (nell'ambito del D.P.R. 380/2001 e del D.P.R. 160/2010) dovranno essere inviate dal Comune **unicamente con procedura telematica** mediante il sito: **www.impresainungiorno.gov.it** considerato che tutti i Comuni dell'intera Provincia di Rovigo hanno aderito a tale modalità d'invio pratiche come servizio proposto dalla CCIAA di Rovigo
- Le pratiche relative alla richiesta di pareri di fattibilità nell'interesse del privato vengono inviate all'indirizzo PEC
protocollo.aulss5@pecveneto.it



DGRV 478/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 478 del 07 aprile 2015

Piena attivazione dell'operatività sottesa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) con riferimento alle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto: ricognizione procedimenti.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si procede alla ricognizione dell'attuale situazione esistente dei procedimenti di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione riconducibili al campo di applicazione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai fini della successiva verifica degli stessi per la corretta applicazione della normativa SUAP e l'elaborazione della modulistica uniforme riferibile a ciascun procedimento. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 30 del 7 marzo 2014, è stata disposta la "Costituzione del gruppo di lavoro miglioramento operatività dei Dipartimenti di Prevenzione delle aziende Ulss del Veneto".

In quest'ambito è stata prevista una specifica linea di lavoro per la "Piena attivazione dell'operatività sottesa allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)", con il coordinamento del Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda Ulss n. 8.

Il coordinatore, con il supporto di gruppi di lavoro tecnici articolati secondo le specifiche aree dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica e Protezione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (SISP-SPISAL), dei Servizi Sanità Animale e Igiene Allevamenti e delle produzioni zootecniche (SSA-SIAPZ) e dei Servizi Igiene alimenti di origine animale e Igiene alimenti e nutrizione (SIAOA-SIAN), ha proposto i documenti di ricognizione relativi ai procedimenti relativi alle attività dei Dipartimenti di Prevenzione che rientrano nell'ambito di operatività del SUAP suddivisa per aree.

Vista la difformità di comportamenti dei diversi soggetti coinvolti quali le Aziende Ulss, i Comuni le Camere di Commercio e gli altri soggetti istituzionali preposti, al fine di determinare l'appropriata collocazione del percorso di attivazione e conclusione dei procedimenti/sub procedimenti di competenza delle Aziende Ulss e nello specifico, facenti capo ai Dipartimenti di Prevenzione attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), si è ritenuto opportuno procedere mediante un percorso di approfondimento dei presupposti giuridici e di fatto dei diversi procedimenti. L'obiettivo è quello di dare attuazione e di uniformare i procedimenti di pertinenza Suap nonché di semplificare ed ottimizzare l'utilizzo della relativa modulistica e documentazione necessaria.

Le stesse fonti normative che disciplinano lo Sportello Unico Attività Produttive ed il suo ambito di applicazione sono state oggetto di interpretazioni diverse, più o meno restrittive. Pertanto occorre chiarire alcuni aspetti relativi alla corretta applicazione della disciplina nonché migliorare l'effettiva operatività di un istituto che ha lo scopo sostanziale di essere strumento di semplificazione dei procedimenti.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è stato istituito con il D.P.R. n. 447/1998 la disciplina è stata integrata con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010 (in attuazione della Direttiva Servizi 123/2006/CE).

L'articolo 2 del D.P.R. 160/2010 precisa che "Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo n. 59/2010". Mentre le esclusioni sono unicamente quelle tassativamente previste dal comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. già citato. L'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 160/2010 poi prevede che "Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità".




Sul sito e modulistica

Entro un anno dalla pubblicazione del DGRV 478 del 7 aprile 2015 la Regione Veneto – Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, doveva pubblicare la modulistica e gli aggiornamenti delle **procedure** in essere presso il Dipartimenti di Prevenzione.

L' intervenuta approvazione del D. L.vo 222 del 25.11.2016 ha di fatto posticipato al prossimo futuro la pubblicazione della modulistica e delle nuove procedure

Pertanto, nelle more di dette pubblicazioni, la modulistica ed i fac-simili per la richiesta di parere igienico sanitario, nelle due modalità anzidette, sono disponibili sul sito aziendale .



Dove troviamo il materiale

La documentazione è reperibile nel sito aziendale:

www.aulss5@veneto.it


seguendo il percorso

***www.azisanrovigo.it - Azienda - Dipartimento di
Prevenzione - UOC Spisal - Pareri DPR 380/2001
valutazioni pratiche edilizie***

oppure

***Azienda – Dipartimento di Prevenzione - Procedimenti
trasversali – suap - suapedilizia nip***

*Indirizzo PEC: **protocollo.aulss5@pecveneto.it***



**“ Se hai fatto qualcosa di buono,
comincia subito a fare
qualcosa di meglio”**

(Steve Jobs)

